



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 302/13 S.N.

Roma, 27 marzo 2013

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia – Problematiche.**  
**SEGUITO**

Con lettera del 15 dicembre u.s., recante prot. 1507/13 S.N., questa O.S. aveva lamentato

- la scarsa considerazione delle esigenze personali e familiari che ha il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia in quanto questo, alla legittima richiesta di un collega (Assistente Capo), unico affidatario di un figlio di 6 anni, di non svolgere più i turni notturni ma di essere comandato in quelli non continuativi al fine di assolvere anche ai propri doveri di genitore, ha affermato che ciò non poteva essere accordato se non al posto di un certo altro dipendente (anche questo Assistente Capo), *poiché è l'unico che non ha problemi* (cosa che detto funzionario non può sapere, e peraltro non è così!), in quanto sconosce totalmente le dinamiche dell'Ufficio di appartenenza dei due e le "problematiche" personali e familiari dei vari dipendenti!).
- che l'Assistente Capo individuato a sostituire il collega nei turni continuativi, è laureato in Scienze Politiche vecchio ordinamento ed è in possesso di una seconda laurea Specialistica in Scienze della Pubblica Amministrazione (già solo questo porterebbe un'Amministrazione seria, ragionevole e coerente con gli obiettivi assegnatigli - ma qui evidentemente stiamo parlando di tutt'altra amministrazione - ad utilizzare le sue conoscenze ben al di là della mera vigilanza in turno continuativo!), ha una valutazione annuale eccellente (45+2) ed alcuna sanzione disciplinare a carico. Detto collega, in forza alla Sezione Polizia Ferroviaria di Catania dal gennaio 2001, nel marzo di detto anno è stato inserito nel II° Settore svolgendo mansioni di addetto SDI (profilo di inserimento ed interrogazioni con relativi corsi presso l'UPGAIP Questura di Catania) e trattazione pratiche di P.G.; nel luglio 2010, dopo aver frequentato il corso di addetto alla prevenzione e protezione della sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008 (qualifica che solo il predetto possiede all'interno della Sezione), è stato assegnato al I° settore che comprende Affari generali e Personale, Logistica, Archivio.
- che presso la Sezione Polizia Ferroviaria di Catania risultano inquadrati in Ufficio altri dipendenti con una minore anzianità nella qualifica dell'Assistente Capo individuato dal Dirigente in questione, ed altri con una qualifica minore, considerato infine che l'assegnazione ai turni non continuativi dell'Assistente Capo che ne ha fatto legittima richiesta può ben esaudirsi anche senza alcun avvicendamento.

Concludevamo chiedendo un urgente e risolutivo intervento di codesto Ufficio.

In riscontro a tale pretesa, giungeva la nota di codesto Ufficio datata 24.3.2014 e recante prot. 000942/2014 - 557/RS/557/RS/45/9/F, con la quale veniva rappresentato a questa O.S. che

*...il Compartimento Polizia Ferroviaria di Palermo ha specificato (che) agli atti dell'Ufficio risulta che il dipendente in questione non è affidatario in maniera esclusiva del proprio figlio minore, ma, secondo quanto viene indicato nella sentenza di separazione del Tribunale Civile di Catania, "il bambino resta affidato ad entrambi i genitori".*

*Lo stesso Compartimento ha precisato che, sulla base dell'attuale organico, non è possibile aderire alla richiesta dell'interessato di essere trasferito in mansioni d'ufficio ..... la richiesta del dipendente verrà ripresa in considerazione non appena le esigenze di organico lo consentiranno.*

**Ebbene, corre l'obbligo di fare alcune precisazioni e puntualizzare alcune verità!**

Come ben sa codesto Ufficio e come pure dovrebbe sapere il menzionato Dirigente del Compartimento Polfer di Palermo, l'affido condiviso è pressoché un obbligo per il Giudice, atteso che la legge 54/2006 prevede,

come regola standard e di partenza per tutte le separazioni, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori nonché l'obbligo di scegliere una "residenza abituale" del minore (in questo caso è stata scelta la residenza del padre), con ciò volendo dire, in pratica, che ci sarà un genitore prevalente che provvederà a tutti i bisogni del figlio (che è quanto dovrebbe avvenire nel caso di specie ... se non fosse che il funzionario prima menzionato, cerca di impedire l'assolvimento puntuale di tali bisogni).

L'esonero dal turno notturno ha la funzione (facilmente comprensibile) di impedire che il genitore unico affidatario del minore convivente sia costretto a venir meno ai suoi doveri di protezione e cure sanciti dalla convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con la L. 27 maggio 1991 n. 176, proprio nelle ore in cui è ancora più problematico trovare soluzioni alternative. Tale esonero, con riguardo alla sua applicazione in caso di *affido condiviso*, ha trovato discussione in ben più di un Tribunale ed è stato oggetto di intervento anche da parte del Ministero del Lavoro (*interpello* n. 29/2008 dell'8.8.2008). Tutti hanno puntualizzato che la norma di legge con la quale si dispone l'esonero dal lavoro notturno, tutela l'effettiva cura del minore di anni dodici da parte del genitore che conviva col suddetto minore:

*“Pertanto, qualora il giudice abbia disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori, questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il minore.”*

*“... la norma collega l'affidamento alla convivenza, il che dovrebbe far ritenere, in ipotesi di affido condiviso, come resta sempre decisiva la convivenza. Stessa indicazione è contenuta nel D.Lgs. n. 66/8.4.2003 e nel DPR n. 51/16.4.2009 (art. 18, comma 1°, lett. d). In effetti, al di là delle possibili interpretazioni ministeriali e/o previdenziali, l'affido condiviso non fa venir meno il diritto all'esonero per la madre (o il padre) che obiettivamente è l'unica ad avere cura dei figli con lei conviventi e cui va riconosciuta una posizione analoga alla situazione monoparentale.”*

Ciò stante, è di tutta evidenza la stupidità della precisazione del Dirigente del Compartimento Polfer di Palermo circa il fatto che la sentenza di separazione del Tribunale Civile di Catania ha disposto che “il bambino resta affidato ad entrambi i genitori”.

Il collega in argomento, infatti, è di fatto l'unico genitore che si occupa del figlio minore di 6 anni. La madre dal 2010 è residente a Genova dove lavora regolarmente, non ha ottemperato all'affido condiviso tanto che va a trovare il piccolo ogni due mesi e anche oltre, l'atto di separazione specifica che “il minore rimane collocato presso l'abitazione del padre”.

Sia il Responsabile della Sezione Polfer di Catania che lo stesso Dirigente del Compartimento Polfer di Palermo sono a conoscenza della citata situazione ma evidentemente quest'ultimo, visto quanto avrebbe rappresentato a codesto Ufficio, se ne strafotte del proprio personale e, pur di nascondere le proprie incapacità gestionali, racconta una verità diversa da quella che ben conosce.

Orbene, non è nel nostro stile augurare alla “signora” Dirigente in argomento di trovarsi nella medesima situazione del nostro collega, con conseguente indifferenza da parte dell'Amministrazione, ma è nostro desiderio che la stessa si scrolli di dosso un po' di quell'insensibilità che sta caratterizzando la sua attività nei confronti delle esigenze familiari del personale che amministra e si adoperi per trovare una soluzione adeguata alla problematica in argomento.

Lo ribadiamo: presso la Sezione Polizia Ferroviaria di Catania risultano inquadrati in Ufficio altri dipendenti con una minore anzianità dell'Assistente Capo individuato dal Dirigente in questione, ed altri con una qualifica minore, ..... l'assegnazione ai turni non continuativi dell'Assistente Capo che ne ha fatto legittima richiesta può (inoltre) ben esaudirsi anche senza alcun avvicendamento.

**Codesto Ufficio voglia spiegarlo a chiare lettere alla Dirigente del Compartimento Polfer di Palermo.**

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.